

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MADDALENA RABITTI

Nella seduta del 08/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

Il ricorrente con reclamo ha contestato la mancata retrocessione da parte dell'intermediario della quota parte dovuta a titolo di commissioni e di premio assicurativo a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione di un quinto della retribuzione. Insoddisfatto del riscontro, reiterava la richiesta in sede di ricorso, domandando l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di € 1.882,41, oltre € 83,54 per il rimborso della penale di estinzione anticipata oltre al rimborso delle spese legali da quantificarsi in via equitativa.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva quanto all'obbligo di rimborso del premio assicurativo, a suo avviso gravante sulla compagnia di assicurazioni.

In ogni caso l'intermediario al fine di transigere la vicenda, si è dichiarato disposto ad offrire la somma di euro 1.145,40 di cui: euro 1.125,40 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie, al netto dell'importo di euro 68,00 già rimborsato in sede di estinzione; euro 20,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura, oltre a interessi legali.

Diritto

Il Collegio richiama innanzitutto il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso delle quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Coll. Coord., dec. n. 6167/2014, e v. già l'Accordo ABI - Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; ai quali sono poi seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).

Con riguardo agli oneri assicurativi, la decisione n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento ha ribadito quanto affermato dalla precedente pronuncia n. 6167/2014 con riguardo alla legittimazione passiva dell'intermediario rispetto alla pretesa restitutoria, alla nullità delle clausole che escludano il rimborso di tali oneri per il caso di estinzione anticipata, nonché alla vigenza – in tale ultimo caso – del criterio *pro rata temporis* secondo un costante sviluppo proporzionale come criterio residuale in quanto l'art. 22, comma 15-*quater*, D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012), ha introdotto “*limitatamente al cd. premio puro*”, un correttivo al criterio *pro rata temporis* (nella sua applicazione strettamente proporzionale) «*in funzione (...) del capitale assicurato residuo*”. Riguardo alle commissioni in favore della banca mandante deve segnalarsi che il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5031 del 2017, rispetto ad una clausola con una formulazione simile, ha riconosciuto “*la natura recurring delle voci di costo oggetto di contestazione, relative agli “oneri acquisizione provvista” e “conversione tasso”, sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili*”. Anche le commissioni di intermediazione devono considerarsi *recurring*, posto che la relativa clausola risulta opaca, in quanto, tra l'altro, si riferisce cumulativamente alla mandataria e ad eventuali agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi.

Pertanto, in linea con i richiamati orientamenti, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste della parte ricorrente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissione bancaria</i>				485,10	274,89		274,89
<i>Commissione della mandataria</i>				2.016,00	1.142,40	68,00	1.074,40
<i>Oneri assicurativi</i>				940,80	533,12		533,12
			Totale				1.882,41

Sull'importo da rimborsare, in quanto avente natura di debito di valuta, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dal reclamo costituente l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).



Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda di rimborso di euro 83,54 relativa alla penale di estinzione anticipata, in base a quanto disposto dall'art. 125 sexies TUB, essendo l'importo rimborsato anticipatamente inferiore a 10.000 euro.

Non può accogliersi, infine, la domanda di rifusione delle spese legali considerato (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subjecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.965,95 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA